



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

NORME TECNICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

LA RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

VERSIONE AGGIORNATA PER LE REVISIONI DEI BILANCI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2025

MARZO 2026



Area di delega CNDCEC “Sistemi di controllo e revisione legale (*financial e non financial*)”

Consiglieri delegati CNDCEC

Gian Luca Ancarani

Maurizio Masini

A cura della Commissione “Sfida qualità”

Presidente della commissione

Ermando Bozza

Componenti della commissione

Valerio Antonelli

Alessandro Bonazzi

Maura Campra

Lorenzo Chieppa

Arcangelo Chirico

Paola D’Angelo

Maria Rosaria De Florio

Andrea Messori

Elisabetta Pasquali

Esperti

Renato Marino

Staff tecnico

Cristina Bauco

Alessandra Pagani

Laura Pedicini

Matteo Pozzoli



Sommario

Prefazione	3
Introduzione	4
1. Struttura della relazione unitaria	6
2. Contenuto della relazione unitaria	10
2.1. Sezione della relazione unitaria contenente il giudizio di revisione	12
2.2. Sezione della relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.	13
Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe	20
Allegato 1 bis - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe – Società che redige il bilancio in forma abbreviata	27
Allegato 2 - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili	33
Allegato 3 - Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429, co. 3, c.c.	41

Prefazione

Il presente documento fornisce una tipizzazione, ormai consolidata nel tempo, della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge sia la vigilanza ai sensi dell'art. 2429 del c.c. che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La pubblicazione di questa nuova edizione della relazione unitaria, aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2025, segue quella di altri importanti strumenti di supporto che costituiscono il set documentale che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione dei tanti colleghi che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un'impresa meno complessa.

Il set documentale realizzato dal Consiglio Nazionale è composto dal Manuale contenente l'approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni, anch'esso aggiornato a seguito dell'evoluzione della legislazione e degli standard di revisione, dall'Audit Tool Excel per la gestione degli incarichi di revisione contenente modelli e carte di lavoro collegati alla metodologia e dal Toolkit per la gestione della qualità che fornisce un supporto operativo alla configurazione, implementazione e messa in atto di un sistema interno della qualità per il sindaco-revisore.

Riteniamo che tali pubblicazioni, così come la relazione unitaria dei sindaci-revisori che oggi presentiamo e che costituisce il momento conclusivo e di sintesi dell'attività svolta, possano trovare sempre più ampia condivisione tra i colleghi e che, contribuendo al miglioramento dell'efficienza del lavoro, possano migliorare ulteriormente la qualità del controllo societario e della revisione.

Gian Luca Ancarani

*Consigliere Nazionale con delega
a Sistemi di controllo e revisione legale*

Maurizio Masini

*Consigliere Nazionale con delega
a Sistemi di controllo e revisione legale*

Introduzione

Nella mia qualità di Presidente della Commissione “Sfida Qualità”, presento questo documento, giunto alla undicesima edizione, con l'intento di offrire ai sindaci-revisori uno strumento tecnico e operativo di supporto nell'esame delle principali novità che caratterizzano il bilancio d'esercizio 2025 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

Come noto, le fattispecie che possono emergere nella prassi professionale sono molteplici e non integralmente standardizzabili. Per tale ragione, il presente contributo si propone di fornire indicazioni utili nella delicata fase del *reporting* ai soci, senza alcuna pretesa di esaustività, ma con l'obiettivo di mettere a disposizione dei professionisti un riferimento applicativo chiaro, ragionato e coerente con il quadro normativo e tecnico di riferimento.

La relazione unitaria dei sindaci-revisori costituisce, infatti, il momento conclusivo e di sintesi dell'attività svolta nel corso dell'esercizio sociale, in quanto raccoglie in una prospettiva organica sia gli esiti dell'attività di vigilanza demandata all'organo di controllo, sia le risultanze delle procedure di revisione svolte per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.

Le attività di vigilanza e quelle di revisione, pur restando distinte sotto il profilo delle finalità, dei contenuti e dei presupposti normativi, presentano evidenti profili di complementarità. Tali profili trovano la loro più efficace espressione informativa nella predisposizione di una relazione unitaria, idonea a rappresentare in modo coordinato, sistematico e trasparente le risultanze delle due funzioni, offrendo ai destinatari dell'informazione societaria un quadro complessivo più leggibile e maggiormente significativo. In questa prospettiva, il documento prende in considerazione anche le ipotesi di coordinamento tra le osservazioni e le proposte che l'organo di controllo è chiamato a formulare ai soci ai sensi dell'art. 2429 c.c., in vista dell'approvazione del bilancio, e i diversi possibili esiti dell'attività di revisione legale, compresi i casi di giudizio con modifica.

Nella sezione “Allegati” sono riportati modelli di relazione unitaria predisposti con finalità esemplificativa, costruiti con riguardo alle principali fattispecie che possono ricorrere nella pratica applicativa, nonché il modello di rinuncia ai termini previsti dall'art. 2429, comma 3, c.c.

Il presente lavoro si inserisce coerentemente nelle finalità della Commissione “Sfida Qualità”, da sempre orientata a promuovere elevati standard professionali, la diffusione di buone prassi e la predisposizione di strumenti interpretativi e operativi sempre più chiari, aggiornati ed efficaci.



In questa ottica, il documento intende offrire un contributo concreto all'attività dei colleghi chiamati a svolgere, con rigore e responsabilità, le funzioni di vigilanza e revisione in un contesto normativo e applicativo in costante evoluzione.

Ermando Bozza

*Presidente della commissione
"Sfida qualità"*

1. Struttura della relazione unitaria

Il modello di relazione unitaria del Collegio sindacale, o del Sindaco unico di S.r.l., incaricato della revisione legale¹ proposto in questa edizione conserva la struttura delle precedenti e privilegia, pertanto, la redazione di una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

In questo modo, il Collegio sindacale, o il Sindaco unico, può esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Il modello di relazione unitaria proposto vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

In considerazione di quanto sopra, il documento unitario può avere la seguente struttura.

Titolo

Destinatari

Premessa

Parte A - Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Parte B - Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

B1 - Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

B2 - Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

B3 - Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Data

Sede

Nome e Cognome dei Componenti del Collegio sindacale con le rispettive qualifiche

Firme

Titolo

Scopo del titolo è informare il lettore del bilancio che la relazione è di tipo unitario e contiene una sezione con la relazione di revisione e una sezione con la relazione sull'attività di vigilanza, specificatamente attinente agli altri compiti del Collegio sindacale che si conclude con le proposte del Collegio in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

Pertanto, la relazione unitaria può essere opportunamente titolata:

¹ Nel prosieguo del presente documento verrà utilizzata anche l'espressione "sindaco-revisore" con riferimento sia al Collegio Sindacale, sia al sindaco unico di S.r.l. incaricati della revisione legale.

“Relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] all’assemblea degli Azionisti (dei Soci)”.

Destinatari

I destinatari sono i soggetti indicati dalla legge, quindi, i Soci riuniti per l’approvazione del bilancio.

Premessa

La breve premessa è destinata a spiegare la natura e la struttura del documento presentato.

Data di emissione

La data di emissione coincide con il momento in cui il Collegio sindacale, o il Sindaco unico, approva il documento. La data, salvo il caso di rinuncia formale ai termini di deposito da parte dei Soci, non deve essere successiva al termine del suddetto deposito, inteso come il quindicesimo giorno antecedente alla data di prima convocazione dell’assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio.

Sede

La sede da riportare in relazione può essere convenzionalmente indicata in quella dove si trova lo studio del Presidente del Collegio sindacale, o del Sindaco unico, oppure si può optare per inserire le sedi di riferimento degli studi dei componenti del Collegio stesso, in corrispondenza del nome e cognome di ognuno di essi.

Firma

In caso di approvazione unanime, la relazione può essere sottoscritta solo dal Presidente, a nome del Collegio, precisando tale circostanza.

Può accadere, altresì, che uno dei sindaci sia dissenziente sul contenuto della relazione di revisione. In tale caso, una possibile soluzione è prendere spunto dalla disposizione contenuta nel co. 3-bis dell’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

La citata disposizione prevede che *“Qualora la revisione sia stata effettuata da più revisori legali o più Società di revisione, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o Società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo”*.

La disposizione normativa sopra riportata si presta ad un’applicazione in via estensiva al Collegio sindacale in caso di disaccordo sulla relazione di revisione per i seguenti motivi:

- come nel caso del *“Joint Audit”* così i sindaci-revisori sono responsabili congiuntamente per la relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio;
- posto che la relazione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio sindacale, tale prassi, peraltro in linea con le regole di funzionamento del Collegio stesso, appare

compatibile con la previsione di riportare il dissenso di uno dei sindaci nel paragrafo “*Giudizio*” della relazione di revisione;

- un siffatto comportamento, oltre ad essere più trasparente e intellegibile rispetto al lettore del bilancio, tutela al meglio le responsabilità dei singoli componenti del Collegio sindacale.

I Sindaci-revisori, in caso di disaccordo sulla relazione di revisione, devono, quindi, compiere i seguenti passaggi:

- la relazione di revisione è predisposta secondo il punto di vista della maggioranza;
- il giudizio di revisione scaturente dalla delibera del Collegio sindacale, presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è riportato nella sezione “*Giudizio*” della relazione di revisione;
- nello stesso paragrafo della sezione “*Giudizio*”, dopo aver riportato il giudizio preso a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio sindacale, è inserito il dissenso del sindaco-revisore precisando che un sindaco, identificato nelle generalità, dissente dal contenuto della relazione;
- nella sezione della relazione “*Elementi alla base del giudizio*” saranno inserite le informazioni richieste dal pertinente principio internazionale di revisione (ISA Italia) per supportare il giudizio formulato dalla maggioranza del Collegio sindacale e, a seguire, le motivazioni del disaccordo; motivazioni che possono essere riprese e ulteriormente illustrate nella relazione ex art. 2429, co. 2, c.c., in sede di osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio;
- il titolo della sezione “*Giudizio*” e della sezione “*Elementi alla base del giudizio*” sarà pertinente al tipo di giudizio reso dalla maggioranza del Collegio sindacale (senza modifica o con modifica).

La relazione unitaria si conclude con l’invito rivolto all’assemblea e ai Soci di considerare le motivazioni e gli effetti del dissenso del sindaco e ad assumere gli eventuali provvedimenti conseguenti, prima di decidere in merito all’approvazione del bilancio.

Il sindaco dissenziente, per distinguere la propria responsabilità rispetto a quella della maggioranza del collegio, farà constare il suo motivato dissenso dal verbale del Collegio sindacale nel quale risulta l’approvazione a maggioranza della relazione.

La riunione del Collegio sindacale potrà essere svolta in audio/video conferenza anche in assenza di esplicita previsione statutaria.²

Anche con riferimento all’attività di vigilanza ex art. 2429, co. 2, c.c., il sindaco-revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all’assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del collegio. Si rinvia, a tale proposito, a quanto riportato nel paragrafo 2.2.

² Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, prevede all’art. 4, comma 11, che il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di Società ed enti, in ordine alla possibilità che le assemblee si possano tenere in audio/video conferenza, anche in deroga a previsioni di statuto, è differito al 30 settembre 2026.



I sindaci procederanno a sottoscrivere il verbale con le modalità indicate nel paragrafo seguente previste per la sottoscrizione della relazione unitaria.

Modalità di sottoscrizione della relazione unitaria

La relazione unitaria del Collegio sindacale può essere sottoscritta anche soltanto dal Presidente del Collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata sulla relazione; la relazione è inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Presidente del Collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Società. Tale ultimo indirizzo può essere verificato sul sito <http://www.inipec.gov.it/cerca-pec>.

In alternativa, il Presidente del Collegio sindacale può inviare, con le stesse modalità ora illustrate, un file pdf della relazione da lui stesso sottoscritta manualmente.

Nel caso non si riesca a procedere secondo le due modalità dapprima illustrate, è possibile inviare la relazione contenente la firma manuale del Presidente del Collegio sindacale a mezzo posta elettronica ordinaria dall'indirizzo e-mail (non PEC) del Presidente del Collegio sindacale all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) della Società. In questo caso è necessario richiedere conferma esplicita di ricezione (e-mail di avvenuta ricezione) da parte della Società.

2. Contenuto della relazione unitaria

Il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa edizione tiene conto dei riflessi per il sindaco-revisore delle novità e dei nuovi obblighi connessi alla redazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.³

Valutazione dei titoli

Si deve rilevare che l'art. 1, commi 65-67 della Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026) ha previsto, anche per i bilanci dell'esercizio 2025 e 2026, la possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e non, iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale in presenza di un valore desumibile dall'andamento del mercato inferiore a quello di iscrizione, sempre che la perdita non sia durevole⁴.

Il sindaco-revisore, quindi, deve verificare che i titoli non svalutati, in applicazione della suddetta norma derogatoria, siano valorizzati e, se del caso, svalutati per perdite durevoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2426, c.c.

Nel presupposto di una informativa adeguata da parte degli Amministratori nella nota integrativa, il sindaco-revisore, qualora ritenga necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori sugli eventuali effetti derivanti dall'adozione della deroga che, secondo il suo giudizio professionale, ha effetti rilevanti per la comprensione del bilancio stesso, potrà inserire nella relazione un richiamo di informativa in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia 706.

Perdite rilevanti

Nel caso in cui la Società abbia deliberato di fruire delle sospensioni previste dall'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23⁵, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) prende atto che la Società ha deliberato, per le perdite

³ In data 8 dicembre 2025, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato talune limitate modifiche ai principi contabili nazionali OIC 13 - Rimanenze, OIC 16 - Immobilizzazioni materiali, OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 - Imposte sul reddito e OIC 31 - Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto. Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026, anche se la loro adozione può essere anticipata ai bilanci relativi all'esercizio 2025. In quest'ultimo caso, il sindaco-revisore potrebbe ritenere necessario richiamare l'attenzione degli utilizzatori sugli eventuali effetti concernenti l'informativa comparativa.

⁴ Il richiamato disposto normativo proroga, di fatto, quanto già previsto nell'art. 45 d.l. n. 73/2022, poi esteso ai bilanci 2023 e 2024 rispettivamente dai decreti del MEF del 14 settembre 2023 e 23 settembre 2024.

⁵ L'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successivamente modificato, dispone che: "1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli Amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva



emerse in un esercizio o negli esercizi considerati dalla disposizione di deroga (si tratta degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e/o 2021 e /o 2022), le sospensioni previste dall'art. 6 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, rinviando l'adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, vale a dire alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio.

Nei casi in cui siano state "sterilizzate" perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, preso atto di quanto espresso nelle precedenti relazioni depositate in occasione dell'approvazione dei bilanci 2020, 2021 e 2022, il Collegio sindacale (o il sindaco unico), deve verificare che tali perdite siano state integralmente coperte nel quinquennio secondo le modalità risultanti dalla pianificazione stabilita dall'organo di amministrazione della società. Se la rilevanza delle perdite "sterilizzate" era tale da ricadere nell'ambito applicativo degli artt. 2447 e 2482-ter c.c., il Collegio sindacale deve verificare che, scaduto il quinquennio, le misure e gli interventi pianificati dall'organo di amministrazione con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, abbiano consentito di coprire integralmente le perdite già sterilizzate, senza aggravare ulteriormente la situazione di squilibrio economico-patrimoniale⁶.

Al di fuori dei casi sopra prospettati, il Collegio sindacale verifica che il prospetto della nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2025 fornisca, ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, distinta evidenza delle perdite rilevanti emerse nel corso di un esercizio o degli esercizi considerati dalla summenzionata disposizione e differenti da quelle emerse in corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con specificazione della loro origine e del loro ammontare, nonché delle movimentazioni, intervenute nel corso. Inoltre, il Collegio sindacale (o il sindaco unico) deve esaminare i provvedimenti assunti dall'organo di amministrazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, a seguito della pianificazione quinquennale dallo stesso programmata per la copertura delle perdite precedentemente sterilizzate e/o la ricostituzione del capitale Sociale e verificare che dalla pianificazione adottata emerga la recuperabilità dell'equilibrio di cassa.

Sul tema, si evidenzia come le informazioni circa l'emersione di perdite rilevanti, così come le indicazioni fornite dagli Amministratori nella loro relazione circa i provvedimenti futuri e le azioni da intraprendere, possono essere state oggetto di apposito richiamo di informativa, spiegando che la Società si è avvalsa delle sospensioni previste dall'art. 6 d.l. n. 23/2020.

il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della Società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio". Come è noto, la disposizione è stata oggetto di reiterati interventi di modifica. L'art. 3, co. 9, d.l. 20 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha sostituito le parole "31 dicembre 2021" con le parole "31 dicembre 2022"; l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ha sostituito le (originarie) parole "31 dicembre 2020" con le parole "31 dicembre 2021".

⁶ Nelle ipotesi in cui le perdite precedentemente "sterilizzate" non risultino integralmente coperte, tornano a essere applicati gli obblighi civilistici precedentemente sospesi dall'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23. Il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) vigila che gli amministratori chiedano all'assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio 2025 di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446 o 2482-bis c.c., ovvero i provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., o di deliberare lo scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale o per perdita del capitale sociale.

2.1. Sezione della relazione unitaria contenente il giudizio di revisione

La revisione dei bilanci 2025 non presenta profili di novità sotto l'aspetto delle norme tecniche che ne disciplinano lo svolgimento.

Pertanto, anche le regole relative all'espressione del giudizio di revisione, alle tipologie di giudizio e al modello di relazione di revisione di cui ai principi di revisione internazionali ISA Italia restano invariate. Anche per le revisioni dei bilanci 2025, le modifiche apportate dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125⁷ all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non hanno trovato recepimento nel testo dei pertinenti principi di revisione internazionali ISA Italia.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125 (di seguito anche D.lgs. 125/24) ha modificato il contenuto dell'art. 14, comma 2, lett. e)⁸, del D.lgs. 39/10, stabilendo che la relazione di revisione debba comprendere:

- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (lett. e));
- un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità di cui al D.lgs. 125/24 (lett. e-bis));
- una dichiarazione, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione (lett. e-ter)).

Le suddette modifiche normative hanno avuto impatto, ancorché in maniera non sostanziale, sulla sezione separata della relazione di revisione sottotitolata "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari"⁹ già dalle revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 e riguardano esclusivamente il corretto richiamo delle lettere e), e-bis), e-ter) del nuovo testo dell'art 14 del d.lgs. 39/2010.

Il modello di relazione unitaria proposto in allegato al presente documento include, come già quello relativo ai bilanci 2024, le modifiche in oggetto. Pertanto, nella relazione unitaria è stato effettuato il richiamo all'art. 14 comma 2, lett. e), e-bis), e-ter) del d.lgs. 39/2010 e non più alla sola lett. e) del medesimo articolo.

Restano invariate le attività del revisore preposte all'espressione dei suddetti giudizi ed al rilascio della dichiarazione.

⁷ Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 e in vigore dal 25 settembre 2024.

⁸ Si riporta, per comodità di lettura, il testo della lett. e), comma 2, dell'art. 14 precedente alle modifiche normative in esame: "e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;"

⁹ Secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, l'obbligo di espressione del giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilascio della dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione deve essere assolto in una sezione separata della relazione di revisione che deve riportare il sottotitolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari". Le responsabilità del revisore relativamente all'espressione dei suddetti giudizi e al rilascio della dichiarazione sono specificatamente trattati nel principio di revisione (SA Italia) 720B.

2.2. Sezione della relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

La relazione del Collegio sindacale (o del Sindaco unico) ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c. è un documento in forma libera. Nel corso del tempo, tuttavia, la professione è intervenuta più volte per guidare i sindaci nello svolgimento delle loro funzioni e garantirne l'efficacia operativa.

Il più recente contributo in proposito è costituito dal documento: CNDCEC, *"Norme di comportamento del Collegio sindacale di Società non quotate"* pubblicato il 27 dicembre 2024 e applicabile a partire dal 1° gennaio 2025¹⁰.

All'interno di questo documento, la Norma n. 7.1. è dedicata alla *"Struttura e contenuto della relazione dei sindaci"*.

Si rimanda alle menzionate fonti professionali per i contenuti della relazione sull'attività di vigilanza redatta ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

In particolare, all'interno del modello di relazione unitaria di seguito proposto, si tratta di approfondire i contenuti della seconda sezione destinata a raccogliere i risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio sindacale o dal sindaco unico anche apportandovi solo marginali modifiche, resesi necessarie per l'inserimento nella relazione unitaria. Infatti:

- non è riproposto il paragrafo introduttivo, sostituito dall'introduzione alla complessiva relazione unitaria;
- la sezione è suddivisa in tre sottosezioni sulla attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c., sulle osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio e sulle osservazioni in ordine alla approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 2429 c.c.;
- la forma con cui sono espresse le osservazioni in ordine all'approvazione del bilancio è modificata per consentire il collegamento ai risultati della revisione legale dei conti.

In relazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti alla Società relativamente a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e alle informazioni da rendere in nota integrativa ex art. 1, commi 125-129 della l. 4 agosto 2017, n. 124, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) incaricato della revisione legale esercita l'attività di vigilanza ex art. 2403 c.c.

Per converso, pur essendo entrate in vigore le disposizioni di cui all'art. 1, comma 857 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si ritiene che nessuna specifica attività di verifica in ordine ai contributi di entità significativa ricevuti dalla società e a carico dello Stato possa essere esercitata dal Collegio sindacale (o dal Sindaco unico): le previsioni recate dal predetto art. 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non trovano applicazione fino a quando non sarà adottato il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, cui è

¹⁰ Il documento è disponibile sul sito www.commercialisti.it.

demandata l'individuazione dei contributi di entità significativa, ai sensi del predetto art. 1, comma 857¹¹.

Il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) dà conto delle eventuali segnalazioni effettuate in corso d'esercizio all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), relativamente alla sussistenza dei presupposti di crisi e di insolvenza¹², così come delle segnalazioni ricevute da parte dei creditori pubblici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Con riferimento ai doveri dell'organo di controllo inerenti alla predisposizione della propria relazione al bilancio di esercizio, le indicazioni fornite nelle Norme di comportamento del Collegio sindacale di Società non quotate del 2024 garantiscono un più efficace coordinamento tra il giudizio del revisore e quello dell'organo di controllo.

Nel caso in cui la relazione di revisione contenga un giudizio sul bilancio senza modifica, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) proporrà ai Soci l'approvazione del bilancio.

Occorre trattare però il caso in cui il medesimo Collegio sindacale (o il Sindaco unico) nella relazione di revisione contenuta nella relazione unitaria¹³, abbia espresso su quel bilancio un giudizio con modifica. In questo contesto, sono possibili diverse soluzioni, da adattare sempre alle specifiche circostanze, così come chiaramente evidenziato anche dalle Norme di comportamento del Collegio sindacale di Società non quotate del 2024.

- a) *Giudizio con rilievi per deviazione dalle norme e dai principi contabili di riferimento.* In tale circostanza, avendo giudicato gli errori riscontrati come significativi ma non pervasivi, in relazione alle specifiche circostanze applicabili, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) potrebbe invitare i Soci ad approvare il bilancio previa presa d'atto dei possibili effetti dei rilievi contenuti nella relazione di revisione (Parte A della relazione unitaria) ed eventuale richiesta di correzione agli Amministratori degli errori evidenziati; richiesta, tra l'altro, già formulata dal sindaco-revisore agli stessi in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia 450¹⁴. La richiesta di

¹¹ L'art. 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, recita testualmente che: *"Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate"*. Si rende noto che alla data della pubblicazione del presente documento, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri non è stato adottato.

¹² Cfr. art. 3, co. 3 e 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

¹³ Le considerazioni che seguono sono pertinenti anche al caso in cui il Collegio Sindacale predisponga due relazioni separate e al caso in cui la relazione di revisione, contenente un giudizio con modifica, sia stata predisposta da un altro soggetto, sempre che il Collegio Sindacale non abbia da eccepire su tale conclusione.

¹⁴ Cfr. Principio di revisione internazionale ISA Italia n. 450, *Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*, paragrafi 12 e 13.

correzione di errori significativi da parte dei Soci agli Amministratori è auspicabile, in quanto, in caso di errori rilevanti non corretti, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) con funzioni di revisione legale dovrà tenerne conto anche nell'esercizio successivo, con effetto potenzialmente aggregativo con altri errori, procedendo nuovamente a richiederne la correzione.

In questi casi, il parere del Collegio sindacale (o del Sindaco unico) potrà essere del seguente tenore.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, invitiamo [invito] i Soci a considerare gli (i possibili) effetti di quanto descritto nel paragrafo *"Elementi alla base del giudizio con rilievi"* nella sezione A della presente relazione, in particolare valutando di richiedere agli Amministratori la correzione degli errori oggetto dei rilievi, prima di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

- b) *Giudizio con rilievi per limitazioni nelle procedure di revisione.* Qualora le limitazioni nelle procedure di revisione, giudicate con effetti potenzialmente significativi ma non pervasivi, non siano imputabili agli Amministratori, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico), in relazione alle specifiche circostanze applicabili, può invitare i Soci ad approvare il bilancio evidenziando le limitazioni incontrate nelle attività di revisione e la loro attualità alla data di approvazione del bilancio.

Nel caso in cui, invece, tali limitazioni siano derivanti da scelte o comportamenti degli Amministratori, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico), in relazione alle specifiche circostanze applicabili, può invitare i Soci ad approvare il bilancio previa richiesta agli Amministratori di rimozione delle restrizioni che hanno limitato le procedure di revisione. La limitazione imposta, in modo immotivato, dagli Amministratori a procedure di revisione ritenute necessarie deve essere attentamente valutata anche sotto il profilo dell'adempimento dei doveri di diligenza gravanti sugli Amministratori e dell'eventuale attivazione dei poteri e dei rimedi che l'ordinamento attribuisce all'organo di controllo.

In questi casi, il parere del Collegio sindacale (o del Sindaco unico) potrà essere del seguente tenore.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

[nel caso di limitazioni di tipo "oggettivo"]

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, invitiamo [invito] i Soci a considerare gli (i possibili) effetti di quanto descritto nel paragrafo *"Elementi alla base del giudizio con rilievi"* nella sezione A della presente relazione, con riferimento alle limitazioni, con possibili effetti ritenuti significativi, incontrate nello svolgimento delle attività di revisione, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

[oppure, nel caso di limitazioni imposte dagli Amministratori]

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, invitiamo [invito] i Soci a considerare gli (i possibili) effetti di quanto descritto nel paragrafo "*Elementi alla base del giudizio con rilievi*" nella sezione A della presente relazione, con riferimento alle limitazioni, con possibili effetti ritenuti significativi, incontrate nelle attività di revisione, in relazione alle quali vi invitiamo a valutare di richiedere agli Amministratori la rimozione dei relativi effetti prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

- c) *Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.* Qualora l'impossibilità di esprimere un giudizio sia imputabile a limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione, giudicate dal Collegio sindacale (o dal Sindaco unico) idonee a produrre possibili effetti significativi e pervasivi sul bilancio, derivanti da scelte o comportamenti degli Amministratori, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico), di regola, inviterà i Soci a non approvare il bilancio¹⁵. In tali casi, la limitazione imposta, in modo immotivato, dagli Amministratori a procedure di revisione ritenute necessarie deve essere attentamente valutata anche sotto il profilo dell'adempimento dei doveri di diligenza gravanti sugli Amministratori e dell'eventuale attivazione dei poteri e dei rimedi che l'ordinamento attribuisce all'organo di controllo.

Qualora, invece, le limitazioni siano imputabili a cause oggettive, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) dichiarerà ai Soci di non essere in grado di formulare una proposta in ordine all'approvazione del bilancio, non essendo stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, a causa di limitazioni i cui possibili effetti sul bilancio potrebbero risultare significativi e pervasivi.

¹⁵ I paragrafi 11,12,13 e 14 del principio di revisione internazionale ISA Italia n. 705 recentemente aggiornato, "*Conseguenze dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a causa di limitazioni imposte dalla direzione successivamente all'accettazione dell'incarico da parte del revisore*" dispongono che:

11. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico, il revisore venga a conoscenza del fatto che la direzione ha imposto una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione e consideri probabile che ciò renderà necessario esprimere un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, egli deve chiedere alla direzione di rimuovere la limitazione.

12. Qualora la direzione si rifiuti di rimuovere la limitazione di cui al paragrafo 11 del presente principio di revisione, il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabili delle attività di governance, tranne nei casi in cui tutti loro siano coinvolti nella gestione dell'impresa, e deve stabilire se sia possibile svolgere procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

13. Qualora il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve stabilirne le implicazioni come di seguito riportato:

a) qualora il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, deve esprimere un giudizio con rilievi; ovvero

b) qualora il revisore concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi, così che l'espressione di un giudizio con rilievi non sarebbe adeguata per comunicare la gravità della situazione, egli deve:

i) recedere dall'incarico di revisione, ove ciò sia fattibile e possibile con riferimento alle leggi ed ai regolamenti applicabili; ovvero (Rif.: Par.A13)

ii) dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, qualora non sia fattibile o possibile recedere dall'incarico prima di emettere la relazione di revisione. (Rif.: Par. A14)

14. Se, come previsto al paragrafo 13 b) i), il revisore recede dall'incarico di revisione, egli deve preventivamente comunicare ai responsabili delle attività di governance gli aspetti riguardanti gli errori identificati nel corso della revisione contabile che avrebbero dato origine ad una modifica al giudizio. (Rif.: Par. A15).

In questi casi, il parere del Collegio sindacale (o del Sindaco unico) potrà essere del seguente tenore.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

[nel caso di limitazioni di natura "oggettiva"]

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, così come descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" nella sezione A della presente relazione, a causa delle limitazioni nelle procedure di revisione con possibili effetti ritenuti significativi e pervasivi, ci dichiariamo impossibilitati [mi dichiaro impossibilitato] a formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

[oppure, nel caso di limitazioni imposte dagli Amministratori]

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, così come descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" nella sezione A della presente relazione, in considerazione delle limitazioni, con possibili effetti ritenuti significativi e pervasivi, incontrate nello svolgimento delle attività di revisione, invitiamo [invito] i Soci a non approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Qualora l'impossibilità di esprimere un giudizio sia imputabile, in situazioni estremamente rare, alle molteplici incertezze significative, per il bilancio nel suo complesso, circa l'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale, di cui è stata però fornita adeguata informativa, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) dichiarerà ai Soci di non essere in grado di formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio a causa di tali molteplici incertezze significative.

In questi casi, il parere del Collegio sindacale (o del sindaco unico) potrà essere del seguente tenore.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, così come descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" nella sezione A della presente relazione, ci dichiariamo impossibilitati [mi dichiaro impossibilitato] a formulare una proposta circa l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori, a causa delle molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, circa l'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale.

- d) *Giudizio negativo.* In tale circostanza, avendo giudicato gli errori riscontrati come significativi e pervasivi, in relazione alle specifiche circostanze applicabili, il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) inviterà i Soci a non approvare il bilancio.

In questi casi, il parere del Collegio sindacale (o del Sindaco unico) potrà essere del seguente tenore.



B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, così come descritto nel paragrafo "*Elementi alla base del giudizio negativo*" nella sezione A della presente relazione, invitiamo [invito] i Soci a non approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Il dissenso di un sindaco sul contenuto della relazione unitaria

Il Collegio sindacale è un organo collegiale al cui interno non sempre è possibile raggiungere l'unanimità. L'art. 2404, co. 4, c.c., stabilisce che il collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e che il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Quando il dissenso coinvolge il contenuto delle relazioni finali, la sua formalizzazione assume particolare delicatezza, perché consente di separare la responsabilità del dissenziente da quella della maggioranza.

Con riferimento alla sezione della relazione unitaria contenente il giudizio di revisione, si rinvia a quanto detto a tale proposito nel paragrafo 1 del presente documento.

Con riferimento alla sezione contenente la relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c., nella sezione B3, sulle proposte in ordine all'approvazione, si indicheranno, anzitutto, previo accordo con il sindaco dissenziente, le motivazioni del dissenso e i suoi effetti sul paragrafo del giudizio sul bilancio.

Poi, in caso di giudizio positivo sul bilancio da parte della maggioranza, si concluderà come segue.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

(Indicare le motivazioni del dissenso)

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, nonché il dissenso del sindaco [Nome e Cognome], come sopra motivato, invitiamo i Soci ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori, dopo aver considerato tale dissenso e le sue motivazioni ed aver preso gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Questa soluzione va combinata con le modalità di proposta in ordine all'approvazione sopra suggerite, nei casi in cui il giudizio di revisione sia diverso da positivo. Quindi, nel caso di proposta di approvazione "dopo aver considerato", si dirà quanto segue.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

(Indicare le motivazioni del dissenso)

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, invitiamo i Soci a considerare gli (i possibili) effetti di quanto descritto nel paragrafo "*Elementi alla base del giudizio con rilievi*" nella sezione A della presente relazione,



nonché il dissenso, come sopra motivato, del sindaco [Nome e Cognome], e a prendere gli eventuali provvedimenti conseguenti prima di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Nel caso di proposta di non approvazione, invece, si dirà:

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

(Indicare le motivazioni del dissenso)

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, così come descritto nel paragrafo *"Elementi alla base del giudizio negativo"* nella sezione A della presente relazione, invitiamo i Soci a non approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori, dopo aver comunque preso atto del dissenso, come sopra motivato, del sindaco [Nome e Cognome].

Questo modo di procedere consente al sindaco dissenziente di sottoscrivere la relazione unitaria, distinguendo la propria opinione, anche ai fini di delimitare eventuali responsabilità, da quella della maggioranza del Collegio sindacale.

Allegato 1 - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe

L'esempio che segue include le seguenti circostanze:

- Società diversa da ente di interesse pubblico (EIP) che redige il bilancio in forma ordinaria e che non è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 125/24 in materia di rendicontazione di sostenibilità;
- sistema di amministrazione e controllo tradizionale;
- il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione (quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale);
- i termini dell'incarico di revisione del bilancio rispecchiano la descrizione delle responsabilità degli Amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- i Sindaci-revisori hanno ottenuto tutti gli elementi probativi sufficienti e appropriati per giungere alla formulazione del giudizio professionale;
- i Sindaci-revisori sono giunti alla conclusione che non sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE [DEL SINDACO UNICO] AGLI AZIONISTI [AI SOCI]

Agli Azionisti [Ai Soci] della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.]

Premessa

Il Collegio sindacale [Sindaco unico], nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. [dall'art. 2477 c.c.].

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.".

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] (nel seguito anche la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre [mie] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti [Sono indipendente] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo [Ritengo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale [Sindaco unico] per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale [Sindaco unico] ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri [miei] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro [mio] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia



che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo [ho] esercitato il giudizio professionale ed abbiamo [ho] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo [ho] identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo [ho] definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo [ho] acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo [ho] acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo [ho] valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti [sono giunto] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo [ho] valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo [ho] comunicato ai Responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del d.lgs. 39/10

Gli Amministratori della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2025, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo [Ho] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 2025;
- esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A nostro [mio] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

Inoltre, a nostro [mio] giudizio la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e-ter), del d.lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo [ho] nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la nostra [mia] attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo [Ho] vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo [Ho] partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione [Abbiamo (Ho) partecipato alle assemblee dei Soci e ci siamo incontrati (mi sono incontrato) con l'Amministratore unico] e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo [ho] rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio Sociale.

Abbiamo [Ho] acquisito dall'organo amministrativo [Amministratore unico] [Amministratore delegato] anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

[Eventualmente: Abbiamo [Ho] incontrato i sindaci [il sindaco unico] delle Società controllate (oppure: Abbiamo [Ho] scambiato informazioni con i sindaci [il sindaco unico] delle Società controllate _____) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

[Solo per le Società che hanno nominato un preposto al sistema di controllo interno: Abbiamo [Ho] incontrato il preposto al sistema di controllo interno (oppure: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

Abbiamo [Ho] vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, [nonché, ove rilevante, sulle misure adottate dall'organo amministrativo (Amministratore unico) (Amministratore delegato) per fronteggiare eventuali situazioni di criticità riscontrate nel corso dell'esercizio con riferimento a] anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo [Ho] vigilato, per quanto di nostra [mia] competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

[Solo per le Società che hanno istituito l'organismo di vigilanza composto da persone diverse dai membri del Collegio sindacale: Abbiamo [Ho] incontrato l'organismo di vigilanza (oppure: Abbiamo [Ho] preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; oppure: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emerse criticità riguardanti: *precisare la fattispecie*)]¹⁶.

Non sono pervenute denunce dai Soci ex art. 2408 c.c.

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale [sindaco unico] pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo [ho] effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-octies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

¹⁶ Laddove il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) lo ritenga opportuno e nei casi in cui non sia stato adottato il modello di organizzazione e gestione (MOG) ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001, può essere annotato che: "Nel corso dell'esercizio abbiamo (ho) informato l'organo di amministrazione sulla portata delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2001, sollecitando lo stesso a un'approfondita riflessione in merito all'adozione di un modello organizzativo e di gestione e alla nomina di un organismo di vigilanza".



Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione¹⁷.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra [mia] conoscenza, gli Amministratori [l'Amministratore unico], nella redazione del bilancio, non hanno [ha] derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

[In considerazione dell'espressa previsione statutaria l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio]¹⁸.

[I Soci, con PEC del gg/mm/aaaa, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandoci (sollevandomi) da qualsiasi contestazione]¹⁹.

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € [...], costi di sviluppo per € [...]]²⁰.

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € [...]]²¹.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi [me] svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, non rileviamo [rilevo] motivi ostativi all'approvazione, da parte dei Soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio sindacale [Sindaco unico] concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori [Amministratore unico] in nota integrativa.

Data

Sede

Il Collegio sindacale

Firme

Nome e Cognome (Presidente)

¹⁷ Nella costante valutazione dell'andamento della Società, andranno indicate nella relazione eventuali iniziative intraprese dall'organo di controllo qualora le notizie fornite da banche o intermediari finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*decies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, possano rappresentare indicatori per valutare sia la qualità del merito creditizio della Società, sia il deterioramento del quadro di disponibilità finanziaria, sia la sostenibilità degli impegni assunti e delle iniziative intraprese dalla Società medesima.

¹⁸ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

¹⁹ Il paragrafo va utilizzato se pertinente (Cfr. Allegato 3).

²⁰ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

²¹ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.



Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

[Nome e Cognome (Sindaco Unico)]



Allegato 1-bis - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in assenza di utilizzo di deroghe – Società che redige il bilancio in forma abbreviata

L'esempio che segue include le seguenti circostanze:

- Società diversa da Ente di Interesse Pubblico (EIP) che redige il bilancio in forma abbreviata e si avvale dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.;
- sistema di amministrazione e controllo tradizionale;
- il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione (quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale);
- i termini dell'incarico di revisione del bilancio rispecchiano la descrizione delle responsabilità degli Amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- i Sindaci-revisori hanno ottenuto tutti gli elementi probativi sufficienti e appropriati per giungere alla formulazione del giudizio professionale;
- i Sindaci-revisori sono giunti alla conclusione che non sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE [DEL SINDACO UNICO] AGLI AZIONISTI [AI SOCI]

Agli Azionisti [Ai Soci] della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.]

Premessa

Il Collegio sindacale [Sindaco unico], nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. [dall'art. 2477 c.c.].

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.".

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] (nel seguito anche la "Società"), redatto in forma abbreviata secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre [mie] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti [Sono indipendente] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo [Ritengo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale [Sindaco unico] per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale [Sindaco unico] ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri [miei] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro [mio] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia

che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo [ho] esercitato il giudizio professionale ed abbiamo [ho] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo [ho] identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo [ho] definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo [ho] acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo [ho] acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo [ho] valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti [sono giunto] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo [ho] valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo [ho] comunicato ai Responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la nostra [mia] attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo [Ho] vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Abbiamo [Ho] partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione [Abbiamo (Ho) partecipato alle assemblee dei Soci e ci siamo incontrati (mi sono incontrato) con l'Amministratore unico] e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo [ho] rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio Sociale.

Abbiamo [Ho] acquisito dall'organo amministrativo [Amministratore unico] [Amministratore delegato] anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

[Eventualmente: Abbiamo [Ho] incontrato i sindaci [il sindaco unico] delle Società controllate (*oppure:* Abbiamo [Ho] scambiato informazioni con i sindaci [il sindaco unico] delle Società controllate _____) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (*oppure:* sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

[Solo per le Società che hanno nominato un preposto al sistema di controllo interno: Abbiamo [Ho] incontrato il preposto al sistema di controllo interno (*oppure:* Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno) e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione (*oppure:* sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

Abbiamo [Ho] vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, [nonché, ove rilevante, sulle misure adottate dall'organo amministrativo (Amministratore unico) (Amministratore delegato) per fronteggiare eventuali situazioni di criticità riscontrate nel corso dell'esercizio con riferimento a] anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo [Ho] vigilato, per quanto di nostra [mia] competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle

funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

[Solo per le Società che hanno istituito l'organismo di vigilanza composto da persone diverse dai membri del Collegio sindacale: Abbiamo [Ho] incontrato l'organismo di vigilanza (oppure: Abbiamo [Ho] preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; oppure: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (oppure: sono emerse criticità riguardanti: precisare la fattispecie)]²².

Non sono pervenute denunce dai Soci ex art. 2408 c.c.

Non sono state presentate denunce al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale [sindaco unico] pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'esercizio non abbiamo [ho] effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione²³.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra [mia] conoscenza, gli Amministratori [l'Amministratore unico], nella redazione del bilancio, non hanno [ha] derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

[In considerazione dell'espressa previsione statutaria l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio]²⁴.

[I Soci, con PEC del gg/mm/aaaa, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandoci (sollevandomi) da qualsiasi contestazione]²⁵.

²² Laddove il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) lo ritenga opportuno e nei casi in cui non sia stato adottato il modello di organizzazione e gestione (MOG) ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001, può essere annotato che: "Nel corso dell'esercizio abbiamo (ho) informato l'organo di amministrazione sulla portata delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2001, sollecitando lo stesso a un'approfondita riflessione in merito all'adozione di un modello organizzativo e di gestione e alla nomina di un organismo di vigilanza".

²³ Nella costante valutazione dell'andamento della Società, andranno indicate nella relazione eventuali iniziative intraprese dall'organo di controllo qualora le notizie fornite da banche o intermediari finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-*decies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, possano rappresentare indicatori per valutare sia la qualità del merito creditizio della Società, sia il deterioramento del quadro di disponibilità finanziaria, sia la sostenibilità degli impegni assunti e delle iniziative intraprese dalla Società medesima.

²⁴ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

²⁵ Il paragrafo va utilizzato se pertinente (Cfr. Allegato 3).



[Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € [...], costi di sviluppo per € [...]]²⁶.

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € [...]]²⁷.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi [me] svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, non rileviamo [rilevo] motivi ostativi all'approvazione, da parte dei Soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio sindacale [Sindaco unico] concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori [Amministratore unico] in nota integrativa.

Data

Sede

Il Collegio sindacale

Firme

Nome e Cognome (Presidente)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

[Nome e Cognome (Sindaco Unico)]

²⁶ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

²⁷ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

Allegato 2 - Modello di relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] incaricato della revisione legale - Giudizio senza modifica in presenza di utilizzo di deroghe contabili

L'esempio che segue include le seguenti circostanze:

- Società che redige il bilancio in forma ordinaria;
- sistema di amministrazione e controllo tradizionale;
- il bilancio d'esercizio è redatto dagli Amministratori della Società in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione (quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale);
- i termini dell'incarico di revisione del bilancio rispecchiano la descrizione delle responsabilità degli Amministratori per il bilancio presente nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 210;
- gli Amministratori dichiarano di volersi avvalere della possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale pur in presenza di un valore desumibile dall'andamento del mercato inferiore a quello di iscrizione;
- i Sindaci-revisori hanno ottenuto tutti gli elementi probativi sufficienti ed appropriati per giungere alla formulazione del giudizio professionale;
- i Sindaci-revisori sono giunti alla conclusione che non sussiste una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570.

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE [DEL SINDACO UNICO] AGLI AZIONISTI [AI SOCI]

Agli Azionisti [Ai Soci] della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.]

Premessa

Il Collegio sindacale [Sindaco unico], nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. [dall'art. 2477 c.c.].

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39”* e nella sezione B) la *“Relazione ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.”*.

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.], costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2025, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo [Ho] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre [mie] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti [Sono indipendente] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo [Ritengo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio

Richiamo di informativa –Utilizzo delle deroghe contabili

Richiamiamo [Richiamo] l'attenzione sul paragrafo della Nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti a illustrare le motivazioni e gli effetti dell'applicazione della deroga in materia di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, originariamente prevista dall'art. 45 del d.l. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2022, e applicabile anche al bilancio dell'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 1, commi 65-67, della l. 30 dicembre 2025, n. 199.

Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale [Sindaco unico] per il bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella

redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio sindacale [*Sindaco unico*] ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I nostri [miei] obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro [mio] giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo [ho] esercitato il giudizio professionale ed abbiamo [ho] mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo [ho] identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo [ho] definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo [ho] acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro [mio] giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo [ho] acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo [ho] valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti [sono giunto] ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti [sono tenuto] a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione

del nostro [mio] giudizio. Le nostre [mie] conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo [ho] valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo [ho] comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizi e dichiarazione ai sensi dell'art. 14, co. 2, lettera e), e-bis) ed e-ter) del d.lgs. 39/10

Gli Amministratori della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2025, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo [Ho] svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di:

- esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società XYZ S.p.A. [S.r.l.] al 31 dicembre 2025;
- esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge;
- rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione.

A nostro [mio] giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2025.

Inoltre, a nostro [mio] giudizio la relazione sulla gestione è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e-ter), del d.lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo [ho] nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 la nostra [mia] attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo [Ho] vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.



Abbiamo [Ho] partecipato alle assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione [Abbiamo (Ho) partecipato alle assemblee dei Soci e ci siamo incontrati (mi sono incontrato) con l'Amministratore unico] e, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo [ho] rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio Sociale.

Abbiamo [Ho] acquisito dall'organo amministrativo [Amministratore unico] [Amministratore delegato] anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

[Nel caso in cui la società, essendo emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis, ovvero degli artt. 2447 o 2482-ter c.c., abbia deliberato in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, le sospensioni previste dall'art. 6 d.l. 8 aprile 2020 n. 23:

Avendo riportato la Società perdite rilevanti nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e avendo la Società deliberato in data ____, con riferimento a tali perdite, le sospensioni previste dall'art. 6 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, rinviando l'adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, per cui alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, abbiamo verificato che, conformemente alla pianificazione programmata dall'organo di amministrazione, le perdite allora "sterilizzate" sono state interamente coperte tramite _____ (indicare modalità tramite cui le perdite oggetto della precedente sterilizzazione, perché emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, sono state integralmente coperte nel corso del quinquennio di riferimento)].

Avendo riportato la Società perdite rilevanti nell'esercizio in corso al 31 dicembre (indicare 2021 e/o 2022), e avendo la Società deliberato con riferimento a tali perdite le sospensioni previste dall'art. 6 d.l. 8 aprile 2020 n. 23, rinviando l'adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, per cui alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio _____ (indicare), abbiamo verificato che il prospetto della nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2025 fornisce, ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, distinta evidenza delle perdite rilevanti emerse nel corso dell'esercizio 2021 e/o nel corso dell'esercizio 2022, con specificazione della loro origine e del loro ammontare, nonché delle movimentazioni, intervenute nel corso _____ (dell'esercizio o degli esercizi, a seconda che si tratti di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, o di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 o di perdite relative a ciascuno dei due esercizi).

Abbiamo esaminato i provvedimenti assunti dall'organo di amministrazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, a seguito della pianificazione quinquennale dallo stesso programmata per la copertura delle perdite precedentemente sterilizzate e /o la ricostituzione del capitale Sociale

e, a tal fine, abbiamo verificato che dalla pianificazione adottata emerge la recuperabilità dell'equilibrio di cassa.

[*Eventualmente*: Abbiamo [Ho] incontrato i sindaci [il sindaco unico] delle Società controllate (*oppure*: Abbiamo [Ho] scambiato informazioni con i sindaci [il sindaco unico] delle Società controllate _____) e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione (*oppure*: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

[*Solo per le Società che hanno nominato un preposto al sistema di controllo interno*: Abbiamo [Ho] incontrato il preposto al sistema di controllo interno (*oppure*: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dal preposto al sistema di controllo interno) e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione (*oppure*: sono emersi dati ed informazioni rilevanti riguardanti: *precisare la fattispecie*)].

Abbiamo [Ho] vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, [nonché, ove rilevante, sulle misure adottate dall'organo amministrativo (Amministratore unico) (Amministratore delegato) per fronteggiare eventuali situazioni di criticità riscontrate nel corso dell'esercizio con riferimento a] anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni; a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo [Ho] vigilato, per quanto di nostra [mia] competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali; a tale riguardo, non abbiamo [ho] osservazioni particolari da riferire.

[*Solo per le Società che hanno istituito l'organismo di vigilanza composto da persone diverse dai membri del Collegio sindacale*: Abbiamo [Ho] incontrato l'organismo di vigilanza (*oppure*: Abbiamo [Ho] preso visione della/e relazione/i dell'organismo di vigilanza; *oppure*: Abbiamo [Ho] acquisito informazioni dall'organismo di vigilanza) e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione (*oppure*: sono emerse criticità riguardanti: *precisare la fattispecie*)]²⁸.

Non sono pervenute denunce dai Soci ex art. 2408 c.c.

Non è stata presentata denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale [Sindaco unico] pareri previsti dalla legge.

²⁸ Laddove il Collegio sindacale (o il Sindaco unico) lo ritenga opportuno e nei casi in cui non sia stato adottato il modello di organizzazione e gestione (MOG) ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001, può essere annotato che: "Nel corso dell'esercizio abbiamo (ho) informato l'organo di amministrazione sulla portata delle norme di cui al d.lgs. n. 231/2001, sollecitando lo stesso a un'approfondita riflessione in merito all'adozione di un modello organizzativo e di gestione e alla nomina di un organismo di vigilanza".

Nel corso dell'esercizio non abbiamo [ho] effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25-*octies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e non sono pervenute segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-*novies* d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione²⁹.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 5, c.c.

[In considerazione dell'espressa previsione statutaria, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio]³⁰.

[I Soci, con pec del gg/mm/aaaa, hanno rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della presente relazione unitaria, sollevandoci da qualsiasi contestazione]³¹.

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento per € [...], costi di sviluppo per € [...]]³².

[Ai sensi dell'art. 2426, n. 6 c.c. abbiamo [ho] espresso il nostro [mio] consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per € [...]]³³.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi [me] svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi [me] svolta, non rileviamo [rilevo] motivi ostativi all'approvazione, da parte dei Soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, così come redatto dagli Amministratori.

Il Collegio sindacale [Sindaco unico] concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori [Amministratore unico] in nota integrativa.

Data

Sede

Il Collegio sindacale

²⁹ Si veda quanto riportato nella nota 12.

¹⁸ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

³¹ Il paragrafo va utilizzato se pertinente (Cfr. Allegato 3).

³² Il paragrafo va utilizzato se pertinente.

³³ Il paragrafo va utilizzato se pertinente.



Firme

Nome e Cognome (Presidente)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

Nome e Cognome (Sindaco effettivo)

[Nome e Cognome (Sindaco Unico)]



Allegato 3 - Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429, co. 3, c.c.

Nel presente allegato viene proposto uno schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429, co. 3, c.c. da parte dei Soci.

Al Collegio sindacale [Sindaco unico] della Società ...

Oggetto: Rinuncia ai termini di cui all'art. 2429 del c.c.

Il sottoscritto [Nome e Cognome del Socio/del legale rappresentante della Società Socia] [in qualità di legale rappresentante della Società con sede legale in iscritta al Registro delle imprese al numero e con codice fiscale ...]

rinuncia

- espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c., per il deposito della relazione unitaria del Collegio sindacale [Sindaco unico] al bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2025;
- a sollevare qualsiasi contestazione nei confronti del Collegio sindacale [Sindaco unico], che viene conseguentemente dalla scrivente Società manlevato da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.